

Metodi di “scambio sul posto” per l’energia elettrica da fonti rinnovabili **NUOVE MODALITÀ IN VIGORE DAL 1/1/2009**

Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • impianti alimentati con fonti energetiche rinnovabili con potenza massima fino a 20 kW; • impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza massima fino a 200 kW; • impianti alimentati con fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio dopo il 31/12/07, con potenza compresa tra 20 e 200 kW.
Riferimenti normativi	<p>Legge 99/09; Deliberazione ARG/elt 186/09: possibilità di liquidazione del credito cumulato anche per impianti da fonte energetica rinnovabile.</p> <p>Deliberazione ARG/elt 74/08: definizione delle nuove modalità di attuazione del servizio di scambio sul posto.</p> <p>Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), DM 18/12/08, Deliberazione ARG/elt 1/09: estensione del campo di applicazione del servizio di scambio sul posto anche ad impianti alimentati da fonte rinnovabile di potenza compresa tra 20 e 200 kW.</p>
Finalità dello strumento	Promuovere la produzione di energia elettrica attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili o impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
Tipologia ed entità del sostegno	<p>Il servizio dello scambio sul posto permette a chi produce energia elettrica da fonti rinnovabili o da sistemi cogenerativi ad alto rendimento di utilizzare la rete elettrica come strumento per immagazzinare l’energia prodotta ma non contestualmente consumata, per poi prelevarla per soddisfare i propri consumi in un tempo differito. Si tratta quindi di un meccanismo che agevola chi intende installare impianti “puliti” per la produzione di energia elettrica per autoconsumo in quanto consente di ottenere un risparmio sull’energia consumata ed autoprodotta.</p> <p>Le regole stabilite dalla Deliberazione ARG/elt 74/08 (“nuovo scambio sul posto”) prevedono che si proceda ad una regolazione economica dei due flussi energetici (in prelievo ed immissione): per i flussi in prelievo la regolazione economica per l’utente del servizio di scambio sul posto avverrà con le società di vendita (ovvero l’utente del servizio andrà a pagare, alla società che gli vende l’elettricità, bollette per l’intero ammontare di energia elettrica prelevata dalla rete); per i flussi in immissione invece la regolazione economica verrà effettuata dal GSE, soggetto unico cui l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha affidato il compito di erogazione del servizio di scambio sul posto.</p> <p>Il GSE provvederà ad erogare all’utente del servizio di scambio sul posto un corrispettivo (definito contributo in conto scambio, CS) in rimborso della quota di energia scambiata con la rete su cui l’utente ha comunque effettuato pagamento alla propria società di vendita dell’energia elettrica.</p> <p>La valutazione dell’entità del contributo in conto scambio viene effettuata sulla base della seguente formula:</p> $CS (\text{€}) = \underbrace{\text{Min} (O_E; C_{Ei})}_{\text{quota energia}} + \underbrace{C_{US} * EE \text{ scambiata}}_{\text{quota servizi}}$ <p>dove:</p> <p>O_E è l’onere, al netto degli oneri generali e per utilizzo reti, sostenuto dall’utente del servizio di scambio sul posto per l’energia elettrica prelevata dalla rete</p> <p>C_{Ei} rappresenta la valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete dall’utente del servizio di scambio sul posto. Tale valorizzazione viene fatta associando alla quantità di energia elettrica immessa in rete un controvalore pari al prezzo zonale orario (ovvero che cambia in funzione dell’ubicazione geografica dell’impianto)</p> <p>C_{US} è la somma delle componenti relative agli oneri sostenuti dall’utente del servizio di scambio sul posto per l’uso delle reti (trasporto, misura, dispacciamento, oneri generali di sistema)</p> <p>EE scambiata è il valore minimo, su base annuale, tra il quantitativo di energia immessa in rete e il quantitativo di energia prelevata dalla rete</p>

<p>(continua) Tipologia ed entità del sostegno</p>	<p>Il contributo in “quota energia” permette il rimborso di quanto sostenuto dal cliente finale come onere in prelievo per la sola componente energia (O_E) riferita al proprio contratto di fornitura (per la parte di energia autoprodotta). Il contributo in “quota servizi” permette invece il rimborso dell’onere sostenuto dal cliente finale per l’utilizzo della rete (trasporto, misura, dispacciamento, oneri generali di sistema) per la totalità dell’energia elettrica scambiata con la rete.</p> <p>Se la valorizzazione economica dell’energia elettrica immessa (C_{Ei}) è maggiore della valorizzazione economica dell’energia prelevata (O_E), la differenza tra il valore dei due flussi si traduce in un credito per l’utente del servizio di scambio sul posto. Tale credito può essere utilizzabile, ovvero si va a sommare al valore di C_{Ei}, per gli anni successivi (se C_{Ei} è inferiore a O_E e comunque fino ad un valore al massimo pari a O_E) oppure può essere liquidato come vendita delle eccedenze.</p>
<p>Adempimenti e documentazione</p>	<p>Per l’attuazione del meccanismo di scambio sul posto è necessaria l’installazione di uno specifico sistema di contatori in grado di misurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i quantitativi di energia elettrica prodotti con gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e immessi in rete; - i quantitativi di energia elettrica assorbiti dalla rete. <p>Occorre pertanto installare un sistema bidirezionale che effettua la misurazione dell’energia elettrica sia in entrata che in uscita: in entrata sarà conteggiato il quantitativo di energia elettrica prelevato dalla rete; in uscita sarà conteggiata l’energia prodotta dall’impianto e immessa in rete.</p> <p>Per l’applicazione del nuovo meccanismo di scambio sul posto è necessario attivare un rapporto contrattuale con il GSE (adempimento richiesto anche ai soggetti che avevano attivato il servizio di scambio sul posto con la precedente normativa, poiché il 31/12/08 sono decaduti tutti i contratti in essere tra gli utenti del servizio e i gestori di rete). A tal fine occorre presentare specifica istanza di scambio sul posto al Gestore dei Servizi Elettrici utilizzando a tale scopo esclusivamente il portale informatico predisposto dallo stesso GSE (https://applicazioni.gsel.it). A seguito della presentazione della suddetta istanza si procederà alla stipula di apposita convenzione tra l’utente del servizio e il GSE (tale convenzione avrà durata annuale e sarà tacitamente rinnovabile).</p>
<p>Termini</p>	<p>Il nuovo meccanismo è entrato in vigore dal 1/1/2009. Al 31/12/08 sono stati risolti tutti i contratti che gli utenti del vecchio meccanismo avevano attivato con i gestori di rete (soggetti cui competeva l’erogazione del servizio ai sensi della normativa precedente).</p> <p>Dal punto di vista della regolazione economica, il GSE procederà all’erogazione dei contributi in conto scambio su base trimestrale (in acconto) e su base annuale (in conguaglio): l’acconto¹ verrà accreditato trimestralmente entro il 15° giorno lavorativo del terzo mese del trimestre successivo a quello di competenza; il conguaglio sarà accreditato annualmente entro il 15° giorno lavorativo del mese di giugno successivo dell’anno di competenza.</p> <p>A differenza del precedente meccanismo di scambio sul posto, l’eventuale credito che l’utente del servizio va a maturare non deve essere utilizzato entro un tempo definito ma viene riportato negli anni successivi fino al suo eventuale esaurimento.</p>
<p>Cumulabilità</p>	<p>Gli impianti che beneficiano della tariffa incentivante onnicomprensiva (si veda scheda specifica di approfondimento) non hanno accesso al meccanismo di scambio sul posto. Gli impianti fotovoltaici che beneficiano della tariffa incentivante del Conto Energia (si veda scheda specifica) possono invece simultaneamente accedere al meccanismo di scambio sul posto.</p> <p>L’applicazione del servizio di scambio sul posto è possibile anche nel caso in cui si opti per il rilascio dei Certificati Verdi come sistema di incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.</p>

¹ E’ prevista l’individuazione di una soglia minima per l’accredito dell’acconto; se il contributo in conto scambio dovesse risultare inferiore a tale soglia, il GSE provvederà ad erogare il contributo in un’unica soluzione a conguaglio.